



00665

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1029691 rev. 0



Campione numero 1029691 Richiesta Ufficio
Committente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via A. Dominutti
8 37135 VERONA(VR)
Data di ricevimento 01/09/2025 3.22

Informazioni fornite dal cliente

Campione di CANISTER
Prelevatore DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via A. Dominutti
8 37135 VERONA(VR)
Verbale di prelievo 943/25
Data di prelievo 31/08/2025 23:10
Conferente DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VERONA - UNITA ORGANIZZATIVA CONTROLLI AMBIENTALI Via A. Dominutti
8 37135 VERONA(VR)
Punto di prelievo via Crear n.15 OPPEANO (VR)
Modalità di campionamento Campionamento effettuato come da verbale
Note 1664

Il laboratorio non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente.

Analisi Chimiche	Inizio analisi	01/09/2025	Fine analisi	01/09/2025
Parametro			Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>				
SOV CANISTER				
<i>EPA TO-15 1999</i>				
Diclorodifluorometano			<1.0	ppb
Clorometano			<1.0	ppb
* Diclorotetrafluoroetano			<1.0	ppb
Cloruro di vinile			<1.0	ppb
1,3-Butadiene			<1.0	ppb
Bromuro di metile			<1.0	ppb
Cloruro di etile			<1.0	ppb
Acetonitrile			<1.0	ppb
* Triclorofluorometano			<1.0	ppb
* Acrilonitrile			<1.0	ppb
* Bromuro di etile			<1.0	ppb
1,1-Dicloroetilene			<1.0	ppb
Cloruro di metilene			<1.0	ppb
* Trifluorotricloroetano			<1.0	ppb
* 1,2-Dicloroetilene cis			<1.0	ppb

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all' interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1029691 rev. 0



Parametro	Risultato	Unità Misura
<i>Metodo di Prova</i>		
* 1,1-Dicloroetano	<1.0	ppb
* Acetato di vinile	<1.0	ppb
* Metiletilchetone	<1.0	ppb
* 1,2-Dicloroetilene trans	<1.0	ppb
* n-Esano	<1.0	ppb
* Cloroformio	<1.0	ppb
1,2-Dicloroetano	<1.0	ppb
1,1,1-Tricloroetano	<1.0	ppb
Benzene	<1.0	ppb
Tetracloruro di carbonio	<1.0	ppb
1,2-Dicloropropano	<1.0	ppb
Tricloroetilene	<1.0	ppb
Isoottano	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene cis	<1.0	ppb
Metilisobutilchetone	<1.0	ppb
1,3-Dicloropropilene trans	<1.0	ppb
1,1,2-Tricloroetano	<1.0	ppb
Toluene	<1.0	ppb
Percloroetilene	<1.0	ppb
Clorobenzene	<1.0	ppb
Etilbenzene	<1.0	ppb
m,p-Xilene	<2.0	ppb
Stirene	<1.0	ppb
1,1,2,2-Tetracloroetano	<1.0	ppb
o-Xilene	<1.0	ppb
1,3,5-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Trimetilbenzene	<1.0	ppb
1,3-Diclorobenzene	<1.0	ppb
* 1,4-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2-Diclorobenzene	<1.0	ppb
1,2,4-Triclorobenzene	<1.0	ppb
1,3-Esaclorobutadiene	<1.0	ppb

Nota: L'analisi GC-MS ha rilevato la presenza di acetaldeide, acetone e acido acetico.

* : parametro non accreditato da ACCREDIA

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.



00665

Dipartimento Regionale Laboratori

Sede di Venezia

Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre

Tel. +39 041 5445650

Fax +39 041 5445651

email dlve@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 1029691 rev. 0



Venezia, li 02/09/2025

Il Dirigente Chimico
F.to Dr. Piero Silvestri

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA n° 1029691 rev. 0

Documento informatico firmato elettronicamente ai sensi e con gli effetti degli artt. 20-bis e 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e dell'art. 25 del Regolamento UE n 910/2014 cd. "eIDAS". Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

Il laboratorio nel calcolo della somma assegna il valore 0 (zero) ai parametri risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), se non diversamente indicato. Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori ai rispettivi LOQ, la somma sarà posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

Il recupero ove previsto è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifica del metodo di prova. Se non diversamente indicato il risultato è da intendersi non corretto per il recupero ottenuto.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.